



DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI

Determinazione Dirigenziale

n. 01 del 15/06/2021

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del “**Servizio di Conservazione Documentale a norma**”, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePA, per il periodo dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021, con riguardo ai documenti registrati nel Sistema di Protocollo Informatico.

Impegno della spesa di € 6.502,60, di cui € 5.330,00 per imponibile, ed € 1.172,60 per IVA al 22%.

SMART CIG n. ZD032211F1.

Il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati.

Premesso che

il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005), agli art. 20, 22, 23, 23 bis, 23 ter rimanda alle Linee Guida sul Documento Informatico adottate dall'AgID per la conservazione a norma della documentazione prodotta o acquisita;

in particolare all'art. 34 comma 1-bis il predetto D.Lgs prevede che: "Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici [...] affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione".

Considerato che

il Comune di Napoli, per garantire il riversamento del registro di protocollo giornaliero in accordo con quanto previsto all'art. 7 comma 5 del DPCM 3/12/2013 nonché delle "Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", provvede già al versamento in conservazione del Registro di Protocollo giornaliero tramite i servizi forniti dal Conservatore Unimatica;

al fine di consentire la gestione della conservazione documentale dei documenti registrati nel sistema di Protocollo Informatico del Comune – E-Grammata- è stata già predisposta l'integrazione con il sistema di conservazione Unimatica attraverso servizi di interoperabilità applicativa;

analoga soluzione sarà utilizzata per la conservazione delle ricevute telematiche di pagamento e dei flussi di rendicontazione ricevuti dal Nodo pagoPA nonché per la conservazione documentale dell'intero patrimonio informativo prodotto nativamente in formato digitale attraverso la realizzanda piattaforma per la gestione informatizzata dei flussi documentali relativi a procedimenti amministrativi (POTESs).

Dato atto che

l'affidamento relativo al Servizio di Conservazione Documentale a norma è richiesto sia nell'ambito del sistema di Protocollo Informatico dell'Ente che dei sistemi di gestione documentale e di pagamento, allo scopo di assicurare l'opponibilità degli atti registrati dall'Ente e della documentazione prodotta nonché per preservare il patrimonio documentale dell'Ente.

Rilevata pertanto la necessità, per preservare quanto già realizzato e integrato nel sistema E-Grammata e procedere al riversamento di tutta la documentazione registrata al Protocollo dell'Ente, di attivare un nuovo contratto di conservazione con Unimatica.

Richiamati

l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 che dispongono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per importi inferiori a quarantamila euro, di ricorrere all'affidamento diretto.

Dato, altresì, atto che

ai sensi dell'art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 419 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, gli Enti Locali sono tenuti a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;

il servizio oggetto del presente affidamento rientra nel novero dei beni e dei servizi di cui al precedente punto;

alla data di adozione del presente provvedimento non vi sono convenzioni Consip attive avente ad oggetto beni e servizi con le caratteristiche richiamate;

sul portale MePA, è stata individuata la fornitura del servizio di seguito dettagliato, offerto dalla società "Unimatica S.p.A.", con sede legale in Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna, C.F. e P Iva 02098391200, codice art. fornitore UNISTNA21, volto a garantire la disponibilità di uno spazio fisico per la conservazione documentale a norma fino alla concorrenza di 600 GB, utili alle necessità stimate dalla stazione appaltante per il periodo dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021 con riguardo ai documenti registrati nel sistema di Protocollo Informatico;

si è, pertanto, ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p e 513 c.p., di cui alle Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012 nonché all'Elenco Telematico degli Operatori Economici di cui alla deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 08/11/2016;

per la specificità del predetto servizio nonché per la modesta entità del costo complessivo, si è ritenuto di non suddividere l'affidamento in più lotti funzionali;

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in base all'art. 26 c. 3-bis e dell'allegato XI del D.Lgs n. 81/2008 come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), Legge n. 98 del 2013, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in quanto il servizio in argomento non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, pur restando immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Viste

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita *"Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID"*;

la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:

"c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi "gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente", le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012).

Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori"). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]".

Tenuto conto

del sopra citato comma d) del punto 4 della circolare AgID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente "il mercato elettronico della pubblica amministrazione" (MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip;

del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 redatto da AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022 redatto da AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2020.

Atteso che

il fine che si intende perseguire è quello di procedere al riversamento di tutta la documentazione registrata al Protocollo dell'Ente per assicurare l'opponibilità degli atti registrati, della documentazione prodotta e preservare il patrimonio documentale dell'Ente;

l'oggetto dell'affidamento è la fornitura del Servizio di Conservazione Documentale nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) nonché delle Linee Guida sul Documento Informatico adottate dall'AgID per la conservazione a norma della documentazione prodotta o acquisita, per il periodo 01/07/2021 e fino al 31/12/2021;

la forma del contratto, in accordo con le vigenti disposizioni normative in materia nonché con le Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, consisterà nello scambio di corrispondenza previsto dal MePA;

le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate dalle regole di e-procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvate dal MEPA medesimo nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore.

Rilevato, altresì, che

sul piano tecnico, l'offerta selezionata è rispondente ai requisiti fissati dalla Stazione Appaltante ed è congrua dal punto di vista economico;

la società Unimatica S.p.A. è presente nell'elenco dei conservatori attivi accreditati presso l'AgID;

la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente atto ammonta ad € 6.502,60, di cui € 5.330,00 per imponibile, ed € 1.172,60 per IVA al 22%.

Precisato che

la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 267/2000 ovvero trattasi di spese derivanti da obblighi tassativamente regolati dalla legge;

l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);

ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, si esonera la società Unimatica S.p.A. dal prestare cauzione definitiva a garanzia della prestazione, in quanto trattasi di fornitura di modesta entità da parte di operatore economico di solidità referenziata;

l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario informatico ing. Guglielmo Aldo Simeone.

Atteso, altresì, che

con deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2020 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2020/2022;

con deliberazione di G.C. n. 467 del 22/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

con Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (G.U. Serie generale n. 123 del 25/05/2021), il termine dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2021;

con deliberazione di G.C. n. 232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo al 31/12/2020;

nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte del Consiglio comunale, sono sussistenti i presupposti per procedere all'impegno di spesa di € 6.502,60.

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Visti

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

le Linee Guida ANAC n. 4 - recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;

il D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;

l’art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

le deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;

la deliberazione di G.C. n. 499 del 31/0/2015 e successive disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 05/11/2016 relative all’Elenco Telematico degli Operatori Economici;

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

la deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;

il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 09/10/2020.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di individuare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quale modalità di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo dello strumento dell’Ordine diretto di Acquisto;
2. di procedere, pertanto, all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla società Unimatica S.p.A., sede legale in Via C. Colombo, 21 - 40131 Bologna, C.F. e P. Iva 02098391200, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA per la fornitura del servizio conservazione documentale a norma - codice art. fornitore UNISTNA21 - volto a garantire la disponibilità di uno spazio fisico fino alla concorrenza di 600 GB, utili alle necessità stimate dalla stazione appaltante per il periodo 01/07/2021 e fino al 31/12/2021, con riguardo ai documenti registrati nel sistema di Protocollo Informatico;
3. di assumere il relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di € 6.502,60, di cui € 5.330,00 per imponibile, ed € 1.172,60 per IVA al 22%, sul Capitolo 151217, Codice di Bilancio 01.11- 1.03.02.19.007, Bilancio 2020/2022, E. P. 2021;
4. di dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014;
5. di dare atto che l’affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e/o di

- irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
6. di dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
 7. di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla società Unimatica S.p.A. solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo;
 8. di prendere atto che, nel momento in cui l'Ordine Diretto verrà caricato e registrato sulla piattaforma MePA, il contratto si intenderà automaticamente perfezionato con contestuale assolvimento del bollo virtuale;
 9. di precisare che alla liquidazione in favore della società Unimatica S.p.A. si procederà con successivo atto, previa presentazione di regolare fattura ed a seguito di verifica della qualità del servizio prestato risultante da apposito verbale redatto dai tecnici del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati;
 10. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determinazione sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
 11. di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ELENCO ALLEGATI

- Patto d'integrità;
- Scheda prodotto.

*Sottoscritta digitalmente¹ da
il Dirigente
ing. Luigi Volpe*

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.